



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 53 DEL 29-06-2020

Reg. generale n. 84 del 29-06-2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE EX ART. 21 DEL D. L.VO N.285 DEL 30 APRILE 1992 PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO DOVUTA ALL'INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE STRADALE SULLA STRADA COMUNALE SANTA MARIA IN SELVA- CAMPOROTA - DITTA S.U.N-SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.P.A.
--

II FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL V SETTORE

ACQUISITA la richiesta assunta a prot. n. 9923 del 27 giugno 2020, della ditta “S.A.N. S.p.a. – Società per l’ACQUEDOTTO del NERA S.p.a” con sede a 62100 – Macerata, in via D. Ricci n. 4, nella persona del Collaboratore e Responsabile dei lavori, il sig. *Geom.* Morris ALFIERI nato a Jesi (AN) il giorno 17 dicembre 1985, e residente a Macerata in via Arcangeli n.27, con la quale si richiede l'autorizzazione per l'installazione di un cantiere stradale temporaneo ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.ii.mm., e la conseguente emissione della relativa ordinanza di occupazione temporanea di suolo pubblico in C. da Santa Maria in Selva di questo comune per effettuare delle operazioni di scarico della risorsa idrica;

ATTESO che

- lo scarico dell’acqua sarà effettuato dalla camera di manovra interrata sita in C. da Santa Maria in Selva, al catasto dei terreni: foglio 64 particella 135, sino alla caditoia stradale più vicina che si trova sulla corsia di marcia, in prossimità del margine sinistro della strada comunale Santa Maria in Selva–Camporota, con direzione strada provinciale n. 361 (Septempedana)-Camporota per mezzo di una tubazione provvisoria in PEAD DN 63;
- la condotta di cui sopra, attraverserà il marciapiede esistente in senso trasversale sino ad essere innestata, rimuovendo il coperchio della caditoia, nella stessa;
- è stato effettuato un sopralluogo, congiunto, in data 25 giugno 2020, con il personale incaricato dell’A.P.M. sig. Fernando PALMIERI, il sig. Morris ALFIERI, già generalizzato, in rappresentanza della ditta “S.A.N. S.p.a. – Società per l’ACQUEDOTTO del NERA S.p.a” ed il personale di quest’ufficio, nella

persona del Vicecomandante, dal quale è emerso che _ il flusso delle acque insite nella caditoia non ricade nella competenza dell'A.P.M.; _le acque condotte sono classificate come “*acque bianche*”;

RILEVATA la necessità di attuare misure finalizzate a preservare la pubblica incolumità e, nel caso di specie, tra gli utenti della strada una particolare attenzione è riservata ai pedoni, considerati dalla vigente normativa come “*utenti deboli*”, e quindi soggetti a speciale disciplina come l’obbligo del transito sul marciapiede qualora la strada ne sia provvista;

DATO ATTO che l'esecuzione del predetto intervento, necessita di occupazione dello spazio pubblico destinato a pertinenza stradale come evidenziato negli allegati al protocollo di cui sopra;

CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto intervento necessita oltre che la predisposizione di un idoneo segnalamento temporaneo di cantiere, ai sensi delle vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e del relativo decreto di attuazione, D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, anche di una rampa amovibile che posta sopra il tubo in plastica possa facilitare il transito dei pedoni in sicurezza avviando ad insidie nascoste;

VISTI

- l'art.21 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
- gli artt.30 e seguenti del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strada da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTI

- gli artt. 5, 6, 7 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992;
- gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e *ss.mm.ii.*, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Maurelli Vice Comandante appartenente al V Settore “*Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap*”;

AUTORIZZA

il sig. *Geom.* Morris ALFIERI, già generalizzato, in qualità di collaboratore e di responsabile dei lavori della “S.A.N. S.p.a. – Società per l’ACQUEDOTTO del NERA S.p.a” con sede a Macerata in via D. Ricci n. 4, alla realizzazione di un cantiere stradale temporaneo ed all'occupazione temporanea di suolo pubblico, nei luoghi da specificarsi nel dettaglio a seguire:

Luogo di occupazione ed area di cantiere: il marciapiede (attraversamento trasversale), e parte della sede stradale ricompresa tra la caditoia stradale ed il marciapiede stesso, della strada comunale Santa Maria in Selva–Camporota, (al catasto dei terreni: foglio 64 particella 135);

Periodo di attuazione: dalle ore 00.00 del giorno 30 giugno 2020 sino al termine dei lavori, data prevista alle ore 24.00 del giorno 06 luglio 2020;

Tipologia di occupazione: con una tubazione provvisoria in PEAD DN 63;

ORDINA

alla “S.A.N. S.p.a. – Società per l’ACQUEDOTTO del NERA S.p.a” con sede a Macerata in via D. Ricci n. 4, quale ditta esecutrice dei lavori, l'apposizione di segnaletica temporanea, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e seguenti ed ai sensi dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strada da adottare per il segnalamento temporaneo di cantiere" e conformemente alle ulteriori prescrizioni sotto riportate:

- istituire il divieto di sosta 48 ore prima della vigenza dello stesso negli spazi interessati dall’occupazione, con apposizione della segnaletica a cura della ditta esecutrice dei lavori;
- qualora la presenza dei lavori, dei depositi o del cantiere stradale determini il restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA asimmetrica a destra (direzione Camporota - strada statale n. 361 denominata Septempedana) corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, comma 1;
- se la larghezza della strettoia è inferiore a mt. 5,60 occorre istituire il senso unico alternato nel tempo regolato ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 comma 3 lett. a) ossia regolato a "vista", ove dovrà essere installato il segnale negativo di "dare precedenza nel senso unico alternato” dalla parte in cui il traffico incontra l’ostacolo e deve deviare. Reciprocamente l'altro segnale "diritto di precedenza nel senso unico alternato" dà la priorità a quel senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;
- la segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, di eventuali scavi e dei cantieri stradali da apporsi a cura della Ditta esecutrice dei lavori, e deve comprendere speciali accorgimenti a difesa dell’incolumità dei pedoni che transitano in corrispondenza del cantiere stesso, evitando insidie durante il percorso;
- provvedere alla delimitazione del nastro stradale sull’area su cui insiste la caditoia e di eventuale area limitrofa di intervento su cui verteranno tutte le operazioni di scarico della risorsa idrica conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 495/1992;
- garantire, in corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e dell'area di cantiere, il transito pedonale in sicurezza. I cantieri edili, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti o altri tipi di recinzione come previsto dall'art.32 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 (Reg. Esec. Codice della Strada);

- il cantiere stradale deve essere delimitato con sistemi di segnalamento temporaneo ai sensi dell'art.5, comma 3, del codice della strada e conformi per caratteristiche e dimensione alle prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 495/1992;
- l'occupazione di suolo pubblico deve essere conforme a quanto descritto sull'allegato planimetrico costituente parte integrante e sostanziale dell'ordinanza e deve essere delimitata da barriere conformemente alle prescrizioni di cui all'art.32 del D.P.R. 495/1992;
- la visibilità notturna dei segnali verticali è regolamentata dall'art.79 del D.P.R. 495/1992 e ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti devono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla. Durante le ore notturne e in ipotesi di scarsa visibilità le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa;
- la segnaletica di sicurezza del cantiere stradale da apporsi a cura della ditta esecutrice dei lavori deve comprendere speciali accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi;
- i lavori ed i depositi su strada ed il relativo cantiere devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di segnali previsti nello specifico dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. I segnali devono essere installati su supporti o basamenti mobili che ne garantiscano la stabilità in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possano costituire pericolo od intralcio alla circolazione;
- la visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell'art. 79 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada;
- la segnaletica di cantiere dovrà essere regolarmente apposta e ben visibile e lo spazio occupato dovrà essere recintato e segnalato con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti posti sulle testate e lungo il perimetro del cantiere delimitante l'occupazione stradale;
- Devono essere rispettate in modo puntuale le prescrizioni di cui agli artt.30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992;
- In caso di modifica della normale circolazione viaria la presente ordinanza vale come disciplina della nuova circolazione per tutta la sua durata di validità, le eventuali violazioni saranno punite ai sensi del D. Lgs. 285/1992;
- Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al cantiere, il piano di sicurezza prima dell'inizio delle attività operative nel cantiere temporaneo e mobile con valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare per limitare al massimo il rischio ai sensi dell'art.88 del D.L.vo.81/2008;
- L'utenza verrà portata a conoscenza delle modifiche effettuate mediante apposizione della dovuta e regolamentare segnaletica stradale installata a cura della ditta esecutrice dei lavori;
- Il responsabile dei lavori è tenuto a comunicare al Comando Polizia Locale (0733/218722 - 335/7127272) l'inizio dei lavori e il termine delle stesse o eventuali esigenze sopraggiunte nel corso delle lavorazioni che necessitano di modifiche alla viabilità difforni a quanto inizialmente comunicato e regolamentato dal presente atto ordinamentale;
- La presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi e impregiudicati i diritti dei terzi;
- La ditta autorizzata all'occupazione è tenuta al termine dei lavori al ripristino dello stato dei luoghi e alle operazioni di pulizia della sede stradale e sue pertinenze.

- Ogni violazione alla medesima comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. 285/1992 e quelle accessorie previste dal medesimo articolo, nonché quelle del Regolamento Edilizio di questo Comune;
- Al Comando di Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare l'esecuzione della presente ordinanza;
- Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- via mail – alla “S.A.N. S.p.a. – Società per l’ACQUEDOTTO del NERA S.p.a” con sede a Macerata in via D. Ricci n. 4, quale ditta esecutrice dei lavori, al seguente indirizzo: *segreteria@acquedottodelnera.com*;
- a mani al responsabile dei lavori, il sig. *Geom. Morris ALFIERI* residente a Macerata in via Arcangeli n.27;

Il responsabile del procedimento

Sost.to Comm. Dott.ssa Elisabetta MAURELLI

Il Responsabile del V Settore
Comm. Sup. Dott.ssa Barbara

FOGLIA

L’informativa ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 di aggiornamento del codice della privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e della GDPR (regolamento UE n. 679/2016), che dettano prescrizioni in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il "Codice" garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

Si informa, ai fini di tutela dei dati personali:

- il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato;
- i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Treia - Settore Polizia Locale esclusivamente nell’ambito del presente procedimento finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e alla relativa ordinanza di segnalamento temporaneo di cantiere stradale temporaneo;
- i dati forniti potranno utilizzarsi per gli adempimenti amministrativi connessi al presente procedimento autorizzatorio e disposti dalla legislazione vigente;
- il trattamento sarà effettuato tramite strumenti cartacei, informatici, telematici atti a gestire e memorizzare i dati di cui trattasi, garantendone la sicurezza e la riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;
- i dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità di carattere istituzionale, ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento (verifica delle dichiarazioni effettuate e degli adempimenti previsti, controlli, ecc.);
- titolare del trattamento è il Comune di Treia nella persona del Vicesindaco pro tempore, David Buschittari;

- responsabile del trattamento è il Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale ed amministrativa - Commercio - Suap" dott.ssa Barbara Foglia;
- l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.